




ORDINE DEGLI ARCHITETTI, P.P.C. DELLA PROVINCIA DI LUCCA



Strumenti e metodi alla luce della Deontologia

Deontologia e Ordinamento
Professionale

 Commissione
Formazione

Il seminario si propone di approfondire gli
aspetti inerenti l'attività professionale di uno
Studio di Architettura.

Riflessioni sugli aspetti dell'esercizio della Professione

Architetto **Pierpaolo Tognetti** *La Parcella come avere un corretto rapporto (dal punto di vista economico) con i nostri Clienti /*
Architetto **Laura Guidi** *La Scrivania dell'Architetto strumento di gestione dello Studio e Accredimento e Registrazione dei Crediti
Formativi, La CNS /* Architetto **Saverio Mustur** *Il Consiglio di Disciplina ad un'anno dalla sua istituzione (numero di segnalazioni,
archivate, sospese, provvedimenti presi) /* Architetto **Laura Guidi** *La Formazione Obbligatoria ad un'anno dalla sua istituzione: luci
ed ombre /* Architetto **Guido Caturegli** *Il D.m. n. 140 del 2012 applicazione e schema di calcolo /* Architetto **Pierpaolo Tognetti** *La
Società tra professionisti alla luce della riforma /* Architetto **Giuseppe Monticelli** *Coordinamento /*

“Società tra Professionisti” (S.T.P.) alla luce della riforma

Un percorso in fase di
sperimentazione

Brevi cenni normativi

- L. 23 novembre 1939, n. 1815 (abrogata);
- D.Lgs. 362/1991 società farmacisti per la gestione di farmacie
- D.Lgs. 96/2001 introduce le società tra avvocati – solo snc – (norma fatta salva, ma oggetto di riforma)
- D.Lgs. 163/2006 “Codice degli appalti” che regolamenta le “Società di ingegneria” - srl – (norma fatta salva)
- D.Lgs. 39/2010 per le società di revisione Legale
- Art. 10 commi da 3 a 11 ;L. 183/2011 (legge di stabilità 2012) rubricato “riforma degli ordini professionali e società tra professionisti;
- Decreto interministeriale n. 34 dell’8 febbraio 2013 contenente il “Regolamento” in vigore dal 21/04/2013.
- Massime del Comitato Notarile del Triveneto dalla n. Q.A.1 alla n. Q.A.18

Quale forma societaria per la STP?

Le STP non costituiscono un “modello societario”, ma possono essere costituite secondo i modelli societari regolamentati dai titoli V e VI del libro V del C.C.:

- società di persone (snc-sas-ss),
- società di capitali (srl-spa-sapa), comprese le srls e le srlcr (sembra sia possibile anche costituire una srl a socio unico);
- società cooperativa (in questo caso i soci non possono essere inferiori a tre).

Contenuti dell'atto costitutivo

I soci devono costituire una società con le seguenti caratteristiche previste dallo statuto e/o dai patti sociali:

- **Denominazione** (deve contenere la dicitura Società tra Professionisti);
- **Oggetto sociale** (deve prevedere l'esercizio in via ESCLUSIVA di una attività professionale – “società tra professionisti” o di più attività professionali - “società multidisciplinari”);
- **Tipologia dei soci** (professionisti/non professionisti/investitori);
- Le regole statutarie, indipendentemente dal numero dei soci professionisti e dalla loro partecipazione al capitale sociale, devono garantire ai soci professionisti la **maggioranza dei 2/3** nelle deliberazioni e/o decisioni dei soci (il venire meno di tale condizione è CAUSA DI SCIoglimento);
- **Incompatibilità** per i soci di partecipare contemporaneamente ad altra STP o altra Società multidisciplinare (anche per il socio investitore).

Contenuti dell'atto costitutivo

- **Modalità di esecuzione dell'incarico:** lo statuto deve prevedere che l'incarico conferito alla società venga eseguito esclusivamente dai soci professionisti.
- **L'amministrazione**, in assenza di limiti legali, può essere assegnata anche ad un non professionista;
- **Polizza assicurativa** per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti e dalla società.
- **Esclusione** del socio che sia cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

Obblighi di pubblicità v/terzi

- Deve essere iscritta al registro delle Imprese, nella sezione speciale istituita ai sensi dell'art. 16, c. 2, D.Lgs. 96/2001, tenuto dalla CCIAA (verifica incompatibilità) e nella sezione Ordinaria richiesta dalle norme proprie del tipo societario prescelto;
- Deve essere iscritta nella sezione speciale dell'albo professionale a cui appartengono i soci professionisti, individuato territorialmente sulla base della sede legale e rispettare il codice deontologico di appartenenza;

Obblighi di informazione v/Clienti

- Deve informare il Cliente della composizione della compagine sociale, dei nominativi dei soci investitori se presenti, dei professionisti che la compongono e di quelli che eseguono gli incarichi conferiti alla società, nonché dei possibili sostituti ed ausiliari di cui potrebbe avvalersi nell'esecuzione dell'incarico;
- Deve informare il Cliente della possibilità che ha di scegliere il professionista che eseguirà l'incarico tramite la società e comunicargli eventuali sostituzioni. In tale ultima ipotesi il Cliente, nei tre giorni successivi, può esprimere il proprio dissenso.

Le Responsabilità

- La società è direttamente responsabile verso l'ordine professionale a cui è iscritta per il rispetto del codice deontologico;
- Il socio professionista rimane direttamente responsabile verso l'ordine professionale di appartenenza per il rispetto del codice deontologico;
- Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto professionale riguardante le attività professionali a lui affidate;
- La società è tenuta a stipulare una polizza assicurativa per rischi professionali a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti e dalla società;
- La responsabilità per le obbligazioni patrimoniali della società nei confronti dei terzi sarà conseguente al modello societario prescelto.

Normativa Fiscale

- Nè l'art. 10 L. 183/2011, né il Regolamento si preoccupano di definire la natura del reddito prodotto dalle STP ed il conseguente trattamento in capo ai soci.
- Società di ingegneria: reddito d'impresa
- Società tra avvocati: reddito di lavoro autonomo
- I ipotesi: la STP produce reddito professionale
- II ipotesi: la STP produce reddito d'impresa tassato secondo le modalità previste dal TUIR per il tipo di società prescelta (Dir.Reg. dell'A.E. dell'Emilia-Romagna con risposta n. 954-93 del 09/05/14 ad un interpello), in tale ipotesi avremmo:
 - un reddito calcolato per competenza e non per cassa e
 - ricavi non soggetti a ritenuta d'acconto.

Normativa Previdenziale

- I ricavi della STP dovranno essere assoggettati al contributo integrativo previsto dalla Cassa Nazionale di previdenza di riferimento per l'attività professionale svolta.
- Naturalmente ogni cassa nazionale dovrà dettare le regole relative alle modalità di dichiarazione e di versamento del suddetto contributo e di quello soggettivo.
- Da quello che ho potuto vedere dai regolamenti delle varie casse di previdenza, l'obbligo contributivo dovrebbe rimanere comunque in capo al socio professionista, che dovrà provvedere a versare i contributi integrativi sulla quota parte a del volume d'affari a lui imputabile ed i contributi soggettivi sulla quota di reddito a lui imputabile.




ORDINE DEGLI ARCHITETTI, P.P.C. DELLA PROVINCIA DI LUCCA

01

Strumenti e metodi alla luce della Deontologia

Deontologia e Ordinamento
Professionale

 Commissione
Formazione

Grazie per l'attenzione